

**Edizione di lunedì 23 Ottobre 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Indennità per la cessazione delle funzioni notarili e tassazione separata**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Stabile organizzazione: come valutare i profili elusivi della branchexemption?**  
di Marco Bargagli

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**L'accertamento definito con adesione è opponibile all'istanza di rimborso**  
di Gianfranco Antico

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi finanziari**  
di Stefano Chirichigno

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Flat tax incrementale con agevolazione Irpef**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## CASI OPERATIVI

---

### ***Indennità per la cessazione delle funzioni notarili e tassazione separata***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Nel modello Unico 2018 erroneamente non è stato indicato nel quadro RM “*redditi soggetti a tassazione separata*” l’indennità percepita per la cessazione da funzioni notarili in quanto erroneamente si è ritenuto equiparato al TFR.

Il 29 maggio 2023 è stato ricevuto l’avviso di accertamento relativo.

Poiché la cassa notarile ha trattenuto direttamente il 20%, come da CU richiamata nell’accertamento, questo non ha influito sulle imposte 2017.

Si chiede un parere al fine di poter affrontare con l’Agenzia delle entrate un accertamento con adesione delle sole sanzioni e poter scongiurare sanzioni amministrative per dichiarazione infedele ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Stabile organizzazione: come valutare i profili elusivi della branchexemption?***

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

#### **Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione**

Scopri di più

Per individuare la presenza sul territorio dello Stato di una **stabile organizzazione materiale**, occorre fare riferimento all'[articolo 162 Tuir](#), il quale prevede che una **stabile organizzazione** viene definita come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale **l'impresa non residente esercita**, in tutto o in parte, la sua **attività sul territorio dello Stato**.

Per espressa disposizione normativa, ai **fini delle imposte sui redditi**, l'espressione "**stabile organizzazione**" comprende, in particolare:

- a) una **sede di direzione**;
- b) una **succursale**;
- c) un **ufficio**;
- d) un'**officina**;
- e) un **laboratorio**;
- f) una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare **diritti relativi al fondo del mare**, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
- f-bis) una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**".

Di contro, la **stabile organizzazione personale** viene disciplinata dall'[articolo 162, comma 6, Tuir](#), a mente del quale, **se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti (o opere) ai fini della conclusione di contratti**

**senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa** e detti contratti **sono in nome dell'impresa**, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla **fornitura di servizi** da parte di tale impresa, **si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa.

Giova ricordare che **non siamo in presenza di una stabile personale** quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, **svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività**.

Tuttavia, quando un soggetto **opera esclusivamente** (o quasi esclusivamente) **per conto di una o più imprese** alle quali è strettamente correlato, **tale soggetto non è considerato un agente indipendente in relazione a ciascuna di tali imprese**.

Inoltre, **ai fini Iva**, l'articolo 11 Reg. UE 282/2011, prevede che la stabile organizzazione designa **qualsiasi organizzazione** caratterizzata da un **grado sufficiente di permanenza** e di una **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici**, necessari a consentirle di **ricevere e di utilizzare i servizi** che le sono forniti per le **esigenze proprie di detta organizzazione**.

Il **D.Lgs. 147/2015** (c.d. decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese) ha introdotto, nel nostro ordinamento tributario, il regime della **branchexemption**, in virtù del quale un'impresa residente in Italia può **esercitare l'opzione** per ottenere **l'esenzione degli utili e delle perdite che sono attribuibili alle proprie stabili organizzazioni estere**.

In chiave marcatamente antielusiva, l'opzione è:

- **irrevocabile**;
- **immediata**, poiché deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione con effetto dal medesimo periodo d'imposta;
- **totalitaria**, in quanto **non può essere limitata solo ad alcune stabili organizzazioni estere** (principio *all in – all out*);

Inoltre, l'opzione deve riguardare **tutti i risultati conseguiti dalla stabile organizzazione all'estero**, sia positivi che negativi.


La disciplina in rassegna ha **natura opzionale** e, quindi, è **alternativa** all'ordinario meccanismo del credito d'imposta, di cui all'articolo 165 Tuir, il quale **prevede che gli utili o le perdite prodotti dalla stabile organizzazione**:

- **confluiscono nel reddito complessivo della casa madre italiana**;
- **siano assoggettati a imposizione sul territorio dello Stato, salvo il riconoscimento di un credito d'imposta, in relazione alle imposte già versate a titolo definitivo nel Paese di**

### insediamento della stabile organizzazione.

Per individuare eventuali **profili di elusione fiscale**, con conseguente applicazione delle disposizioni previste in tema di **abuso del diritto**, ai sensi dell'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#), occorre considerare che secondo la normativa di riferimento *“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”*.

A titolo esemplificativo, si consideri **un'ipotesi di abuso del diritto**, sulla base della **seguente struttura estera**, facente capo al Gruppo multinazionale riconducibile ad Alfa Spa:



Come sopra schematizzato, la *top holding* Alfa Spa detiene tre stabili organizzazioni situate in **Singapore, Francia e Romania**, costituite nel corso degli anni passati.

**Tenuto conto che l'opzione è totalitaria**, il Gruppo multinazionale decide di costituire una **nuova società** (Gamma Srl), su cui concentrare progressivamente tutte le attività in precedenza svolte dalla **branch (2)** Francia, che ha operato nel corso degli anni all'estero come stabile organizzazione di Alfa.

L'opzione per la *branche exemption* potrà così essere esercitata **dal nuovo soggetto economico residente in Italia (Gamma Srl)**, limitatamente alle 2 stabili organizzazioni della *new company* (localizzate a **Singapore e Francia**).

Di contro, **branch n. 2** (Francia), precedentemente posta sotto Alfa Spa, **cesserà progressivamente le proprie attività**, trasferendo il proprio *business* alla **nuova stabile organizzazione francese** (es. struttura, avviamento, pacchetto clienti, contratti, *know how*, macchinari, personale etc.).

Al termine dell'operazione come sopra descritta, che presenta criticità circa eventuali **profili elusivi**:

- **Gamma Srl opterà per la *branch exemption***, eludendo il principio *all-in all-out*;
- **Alfa Spa continuerà ad operare sulle base delle regole ordinarie di tassazione** usufruendo, ove previsto, del **credito d'imposta**, di cui all'[articolo 165 Tuir](#) valutando, in futuro, la **cessazione delle attività riconducibili alla stabile organizzazione francese divenuta, nel frattempo, inattiva**.

## ISTITUTI DEFLATTIVI

# *L'accertamento definito con adesione è opponibile all'istanza di rimborso*

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

## Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Il comma 3, dell'[articolo 2, D.Lgs. 218/1997](#), stabilisce – in via preliminare – che l'accertamento definito con adesione **non è soggetto ad impugnazione** e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dal successivo **comma 4, del medesimo articolo 2, D.Lgs. 218/1997**, volte ad ottemperare:

- la **legittima esigenza dei contribuenti** di avere certezze in ordine alla possibilità di chiudere definitivamente la propria posizione fiscale per un determinato periodo d'imposta e;
- l'**interesse pubblico** a recuperare a tassazione rilevanti evasioni d'imposta, non emerse al momento della redazione dell'atto di adesione.

Infatti, la definizione **non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice** entro i termini previsti dall'[articolo 43, D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 57, D.P.R. 633/1972](#):

- **se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi**, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, **superiore al 50% del reddito definito** e comunque **non inferiore a centocinquanta milioni di lire (euro 77.468,53)**;
- se la definizione riguarda **accertamenti parziali**;
- se la definizione riguarda i **redditi derivanti da partecipazione** nelle società o nelle associazioni indicate nell'[articolo 5, Tuir](#), ovvero in **aziende coniugali** non gestite in forma societaria;
- se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle **società o associazioni o dell'azienda coniugale** di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

Sul punto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 14568/2021) ha affermato che la definizione dell'accertamento con adesione, su istanza del contribuente, determina **l'intangibilità della pretesa erariale** oggetto del concordato intervenuto tra le parti, con la conseguente **inammissibilità del ricorso volto a contestare il relativo atto**, in quanto l'accertamento con adesione, sebbene sia il risultato di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il

contribuente, costituisce comunque una **forma di esercizio del potere impositivo** e, per tale ragione, **non è assimilabile ad un atto di diritto privato**. Invero, l'accertamento con adesione è regolato dalle norme di **diritto pubblico**, contenute nel D.Lgs. 218/1997, che hanno carattere cogente, in quanto riguardano l'obbligazione tributaria, i suoi presupposti e la base imponibile. *“Se si fosse trattato di un accordo contrattuale di diritto privato, il legislatore non avrebbe previsto anche per tale tipo di accertamento l'obbligo della motivazione, né avrebbe fatto dipendere la definizione dall'avvenuto pagamento, circostanza inconciliabile con la causa “transattiva”, in cui gli eventi successivi rimangono di regola completamente assorbiti nella volontà contrattuale precedentemente espressa, diretta a chiudere definitivamente la controversia”.*

Per gli Ermellini, quindi, appare **“non pertinente il richiamo del ricorrente alla disciplina codicistica dell'errore essenziale e dell'annullabilità della transazione, di cui agli artt.1427 e 1975 cod. civ., per l'applicabilità dei quali, peraltro, il ricorrente non avrebbe comunque dimostrato la sussistenza dei requisiti normativi, come rilevato dal giudice di appello”.**

Particolarmente interessante è la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13863/2023) che ha ritenuto **fondato il silenzio-rifiuto**, opposto dalla Amministrazione finanziaria, ad una istanza di rimborso relativa ad un credito di imposta **asseritamente maturato in un anno successivo a quello oggetto dell'atto di adesione**, correlato all'**indeducibilità delle perdite** su crediti per **crediti rinunciati**.

Nel caso esaminato in sentenza, la società aveva dedotto, nell'anno 2007, la somma complessiva di euro 2.139.623 quali **perdite su crediti verso due sue controllate**, poi risultate insolventi e, quindi, poste in liquidazione. La contestazione dell'Ufficio veniva chiusa in adesione. Nondimeno, la società chiedeva successivamente il rimborso dell'Ires pagata nel 2010 sui crediti riferibili alle sue partecipate e rinunciati nel 2007. Secondo la società ricorrente, si trattava di crediti commerciali la cui perdita sarebbe stata deducibile quando fosse divenuta certa e determinata, cosa che si è verificata nel 2010.

Per gli Ermellini, non trattandosi di acquiescenza, bensì di **definizione oggettiva di un tributo** (delle sue ragioni di debenza e delle relative conseguenze), **la irretrattabilità è insita** nella natura della particolare procedura di accertamento con adesione.



## LA LENTE SULLA RIFORMA


# ***Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi finanziari***

di **Stefano Chirichigno**

**Master Breve**

**365 giorni di formazione  
in abbonamento**

**NUOVA EDIZIONE  
2023/2024**



[Scopri le novità della nuova edizione >](#)

Per i **redditi di natura finanziaria** il legislatore delegato ha previsto ben dieci “*principi e criteri direttivi*”, elencati sotto la lett. d) dell'[articolo 5, L. 111/2023](#). Preso atto della preminenza del primo dei dieci punti, ma poi del non immediatamente percepibile ordine dei nove punti che seguono, per sapere – come il servo pastore di De André – “**qual è la direzione**”, ci rivolgiamo agli atti parlamentari e segnatamente al “Dossier” avente ad oggetto la “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” (A.C. 1038).

Troviamo conferma che il primo principio – e ad avviso di chi scrive più lodevole quanto meno sotto il profilo dell'inquadramento sistematico, che dovrebbe essere ciò che una riforma si deve prefiggere di migliorare – è la “**creazione di un'unica categoria reddituale** (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi)”. In realtà, non si tratta tanto di creare una categoria reddituale nuova quanto di **depotenziare opportunamente**, alla luce dell'evoluzione normativa successiva agli anni 70 del secolo scorso, **l'eterogenea categoria residuale dei redditi diversi**, attraendo nell'alveo (che più loro si confà) le varie ipotesi di proventi riconducibili, anche indirettamente, ad **investimenti finanziari**. Era evidente (ed in effetti anche l'Assonime plaude l'iniziativa nell'audizione parlamentare – Consultazioni n. 9/2023) che, dopo la riforma del 2004, la distinzione tra dividendo e plusvalenza avesse definitivamente **perso di significato**.

Dal Dossier si evincono ulteriormente due obiettivi che hanno una certa rilevanza di carattere sistematico seppur di minor profilo, vale a dire la scelta di campo del **criterio di cassa** e una “più ampia possibilità di **compensazione tra componenti positivi e negativi**”.

Con riferimento al **criterio di cassa**, seppur non esplicitato, l'obiettivo sembrerebbe quanto meno quello di dichiarare il fallimento dell'esperimento della Riforma Visco del “risparmio gestito”. Sotto questo profilo, l'atipicità dello strumento (e la difficoltà di comprensione in contesti *cross border*) prevalgono sull'obiettivo di fondo dello **strumento del risparmio gestito** che era essenzialmente di tipo operativo, a parte la maggiore flessibilità nella compensazione di proventi e perdite che dovrebbe essere, come sopra anticipato, **raggiunto per altra e ben più**

## generalizzata strada.

Sotto questo profilo, il Dossier riporta che sarebbe stato precisato, nel corso dell'esame alla Camera, che la più ampia possibilità di **compensazione tra componenti positivi e negativi** (con conseguente previsione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto) è subordinata al *"rispetto dell'obiettivo di contenere gli **spazi di elusione e di erosione dell'imposta**"*. Traspare il tradizionale terrore nei confronti delle perdite fiscali viste come la prima e massima fonte di elusione in una dilatazione oltre misura del fenomeno delle **bare fiscali** che, va da sé, **non hanno margini di esistenza in assoluto** nel contesto che ci occupa. Quanto al concetto di "erosione" non può che essere una, non del tutto felice, **riproposizione dell'invarianza di gettito** che è il vero fantasma che potrebbe minare alla radice anche le migliori intenzioni della "Riforma Leo" (azzardiamo questo verosimile battesimo giornalistico).

È importante, tuttavia, che la legge delega espressamente delinea **modalità di compensazione** che comprendano, non solo le perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti, nonché da qualsiasi rapporto avente parimenti ad oggetto l'impiego del capitale, ma anche **i costi e gli oneri inerenti**. È da auspicare che la mano del legislatore delegato **non tremi su questa svolta a lungo attesa**.

Il decalogo prosegue, poi, secondo un ordine, come detto, non facilmente decifrabile.

Si intuisce chiaramente che la revisione del sistema di tassazione dei **rendimenti delle forme pensionistiche complementari** non comporterà l'abbandono dell'attuale modello impositivo che si basa sul c.d. **meccanismo ETT** (Esenzione, Tassazione, Tassazione), come da molti auspicato, passando un modello basato sul **meccanismo EET** (Esenzione, Esenzione, Tassazione), vale a dire affiancare al regime di esenzione al momento della contribuzione, quello sui **rendimenti maturati**, con conseguente integrale **rinvio della tassazione** al momento della percezione della prestazione pensionistica da parte del beneficiario. Più limitatamente, l'obiettivo sembrerebbe essere semplicemente di **omogeneizzare il trattamento impositivo dei rendimenti** derivanti dagli anzidetti investimenti.

La circostanza che sia previsto che l'**imposizione sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia *"almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo"* (punto 3 dell'elenco), lascia intendere che rimane una porta aperta per **forme diverse di imposizione**. Difficile formulare previsioni, certo non aiuta a svuotare quella "valigia di perplessità" con cui ci prepariamo ad affrontare la Riforma.

Un'occasione perduta riguarda, poi, la tassazione dei titoli di Stato, anacronisticamente ferma al 12,5%. Il decalogo prevede, senza mezzi termini, il **mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato** ed equiparati; è noto che la **tassazione agevolata dei titoli di Stato** è, per così dire, **una mera illusione ottica** (minori rendimenti, ma minor gettito per pari importo). Ma, evidentemente, siamo in un'epoca in cui **anche l'apparenza vuole la sua parte**.

La delega si sofferma, poi, sugli aspetti dichiarativi (sic!) prevedendo un **obbligo dichiarativo** dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di **modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati**, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi; corollario di ciò la previsione **dell'obbligo di comunicazione, all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria** per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale.

Completano il quadro una generica **richiesta di razionalizzazione della disciplina** in materia di **rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali** e la previsione di agevolazioni sui **redditi di natura finanziaria** conseguiti dagli **enti di previdenza obbligatoria**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Flat tax incrementale con agevolazione Irpef***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

#### **Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega**

Scopri di più

Dopo la pubblicazione della [circolare n. 18/E/2023](#), i professionisti possono certamente valutare con maggiore precisione l'applicazione della *flat tax* incrementale per i propri clienti. Si ricorda che si tratta di una **tassazione sostitutiva Irpef ed addizionali** (regionale e comunale) **del 15% sul differenziale positivo esistente tra:**

- il **reddito d'impresa** e/o di lavoro autonomo del **periodo d'imposta 2023** e;
- il **maggior reddito** (d'impresa e/o di lavoro autonomo) del **triennio 2020-2022**, al netto della **franchigia del 5%**, da applicarsi **sul reddito di riferimento** (maggiore del triennio).

In ogni caso, l'importo soggetto ad imposta sostitutiva del 15% **non può eccedere euro 40.000**, con la conseguenza che **l'eventuale eccedenza sarà soggetta ad imposta ordinaria Irpef**.

Trattandosi di un'opportunità prevista dall'[articolo 1, comma 55, L. 197/2022](#), **solo per il periodo d'imposta 2023**, è necessario comprendere, già in questi ultimi mesi, **quali sono i margini di convenienza per la sua applicazione**.

Uno degli aspetti chiariti dall'Agenzia delle entrate riguarda il **rapporto tra la tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria Irpef**, posto che non era chiaro, dalla lettura norma, se il reddito soggetto alla *flat tax* dovesse essere preso in considerazione **per l'individuazione degli scaglioni Irpef** da applicare alla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria. È bene ricordare, infatti, che l'agevolazione riguarda solamente **l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo del 2023 rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente**. In altre parole, restano estranei alla tassazione sostitutiva eventuali altri redditi dichiarati dal contribuente (fondiari, capitale, diversi, ecc.), nonché **eventuali eccedenze di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto all'importo massimo di euro 40.000**. Sul punto, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“l'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito”*. Ciò sta a significare che **il contribuente**, oltre alla tassazione “piatta” sull'incremento di reddito del periodo d'imposta 2023, ottiene un **risparmio d'imposta Irpef anche sulla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria**. Tale quota, infatti, **sfrutta la progressività dell'imposta**, partendo dal primo scaglione Irpef

soggetto ad aliquota del 23% per il reddito fino ad euro 15.000 e così via per l'eventuale ulteriore eccedenza.

Altro aspetto di convenienza, che deve essere valutato dal professionista che assiste i propri clienti, riguarda **l'impatto delle addizionali regionali e comunali, poiché la tassazione sostitutiva**, come già anticipato, **evita anche l'applicazione delle predette addizionali**. La questione non è trascurabile, tenendo conto che in alcune Regioni (es. Lazio e Piemonte) **l'aliquota di addizionale supera il 3% per alcune fasce di reddito**, con conseguente incremento del risparmio fiscale derivante dall'applicazione della tassa piatta.

Va osservato, inoltre, che, mentre per il **calcolo degli acconti Irpef per il periodo d'imposta 2024**, il [comma 57, dell'articolo 1, L. 197/2022](#), richiede di assumere quale imposta del periodo procedente quella che **si sarebbe determinata senza l'impatto della flat tax**, la [circolare n. 18/E/2023](#) precisa che **restano ferme le regole ordinarie per il pagamento degli acconti Irpef del periodo d'imposta 2023**.

La precisazione consente, quindi, il **ricalcolo del secondo acconto Irpef del 2023 con il metodo previsionale**, sulla scorta di una **possibile minor Irpef del periodo d'imposta 2023** per effetto dell'applicazione della **tassa piatta**. Questa operazione, da effettuare in modo "chirurgico" e prudentiale, richiede, pertanto, **una valutazione immediata da parte del professionista** in modo tale da consentire ai propri clienti **un'anticipazione degli effetti positivi dell'agevolazione**.

In materia di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, è opportuno segnalare che **è stato pubblicato**, in Gazzetta Ufficiale, **il D.L. 145/2023** (c.d. decreto collegato al Ddl di Bilancio 2024), entrato in vigore lo scorso 19.10.2023, il quale ha disposto, **per il solo anno 2023, la proroga al 16.1.2024**, in luogo della scadenza del 30.11.2023, **del versamento della seconda rata degli acconti d'imposta dovuti in base al modello Redditi 2023**, con **esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail**, da parte delle **persone fisiche titolari di partita Iva** che, nell'anno 2022, hanno dichiarato **ricavi o compensi non superiori a euro 170.000**.

Inoltre, per espressa previsione normativa, il versamento del secondo acconto può essere eseguito, anziché in un'unica soluzione (alla predetta data del 16.1.2024), anche **in cinque rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese di gennaio (16.1.2024) ed aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese successivo (16.2.2024 per la seconda rata, 18.3.2024 per la terza rata, 16.4.2024 per la quarta rata e 16.5.2024 per la quinta rata). Resta inteso che, sulle rate successive alla prima, **occorrerà applicare l'interesse, pari al 4% annuo**, di cui all'[articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997](#) e all'articolo 5, comma 1, D.M. 21.5.2009.